



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3691/ 2019

TRA

MARRAZZO ANNA rappresentato e difeso dall'avv.
STRAZZULLI VINCENZO presso il cui studio elettivamente
domicilia in Indirizzo Telematico

Ricorrente

E



INPS rappresentato e difeso dagli avv.ti TAGLIENTE ALDO
con il quale elettivamente domicilia in VIA DORSODURO
3500/D AVVOCATURA INPS 30123 VENEZIA

Resistente

Motivi della decisione

Con ricorso del 5.6.2019 Marrazzo Anna ha adito questo Tribunale proponendo opposizione al provvedimento con il quale l'INPS ha inteso recuperare somme indebitamente percepite a titolo di assegno sociale per effetto del superamento dei limiti di reddito. Ha esposto a tal fine di non aver mai percepito l'assegno di mantenimento posto a carico del coniuge separato e di aver poi rinunciato allo stesso.

Si è costituito L'Inps che ha contro dedotto e concluso per il rigetto del ricorso.

La domanda non può essere accolta.

L'art. 3, sesto comma, della L. n. 335 del 1995 dispone che:

"Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il



reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti..”

Nell’elencazione dei redditi che vanno valutati ai fini dell’accertamento del raggiungimento dei limiti reddituali previsti dalla legge la norma citata fa riferimento agli assegni di natura alimentare corrisposti a norma del codice civile; orbene, in tale categoria deve ricomprendersi anche l’assegno di mantenimento corrisposto da coniuge coniugato o divorziato, stante la medesima natura di tipo alimentare che trova fondamento nel principio di solidarietà posto alla base indistintamente di tutti gli obblighi di mantenimento che le norme del codice civile (artt. 433 e ss.) pongono a carico di determinati soggetti in virtù del particolare legame di



parentela o affinità che le lega alla persona che si trovi in stato di bisogno.

Dall'espressa inclusione di tali assegni nel reddito valutabile ai fini del calcolo dei limiti che giustificano l'erogazione dell'assegno sociale appare evidentemente confermato il carattere di sussidiarietà della prestazione previdenziale in discorso rispetto all'assolvimento di tali obblighi di solidarietà sociale che sorgono per effetto di specifici rapporti tra privati.

Nel caso in esame, la ricorrente afferma di non aver mai percepito tale predetto assegno e di avervi rinunciato in un secondo momento. Con tale affermazione la ricorrente ha dichiarato di aver rinunciato alla possibilità di avvalersi di quella forma di solidarietà che lo specifico vincolo coniugale avrebbe imposto, a determinate condizioni, a carico del coniuge separato e/o divorziato e di non aver tentato di recuperare le mensilità dovute; né, in questa sede, ha provato di aver spiegato azioni giudiziali per recuperare le mensilità non pagate dal proprio coniuge. Pertanto l'affermazione di non aver percepito l'assegno è rimasto del tutto indimostrato.

Alla luce di tali considerazioni non può che concordarsi con le motivazioni che hanno sorretto il rigetto della domanda di prestazione da parte dell'INPS, dovendosi ritenere che la rinuncia all'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge impedisca la corresponsione dell'assegno sociale,

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.



PQM

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ANNA MARRAZZO nei confronti di INPS così provvede:

Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite.

Torre Annunziata, udienza del 1/10/2020 trattata con scambio di note ex
art. 87 co. 3 lett.h D.L.vo n18/20

Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto

